

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Recepimento DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia*”

### Art. 1

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo la lett. af) sono aggiunte le seguenti lettere:

- lett. ag) *“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”*
- lett. ah) *“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”*

2. All’articolo 12, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono soppresse le parole “*Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*”

3. All’articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 le parole “*doppio del costo di produzione*” sono sostituite dalle parole “*triplo del costo di produzione*” e le parole “*e pari al doppio del valore venale*” sono sostituite dalle parole “*e pari al triplo del valore venale*”.

## **Art. 2**

Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis  
del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nei seguenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

- a) Articolo 34 ter e successive modifiche ed integrazioni.
- b) Articolo 36 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Articolo 36 bis e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 3**

Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69,  
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105:

### *1. Destinazione delle entrate*

*“Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.”*

### *2. Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19*

*1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.*

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 4**

##### Norme finali e di coordinamento

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.

#### **Art. 5**

##### Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16.

#### **Art. 6**

##### Copertura finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 7**

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore  
On.le Avv. Giuseppa Savarino